Condizioni generali di contratto per l'acquisto di beni e servizi

1. Disposizioni generali/forma delle dichiarazioni legalmente vincolanti

1.1 Le presenti Condizioni Generali ("**CG**") si applicano esclusivamente alle imprese, ovvero alle persone fisiche o giuridiche, nell'esercizio della propria attività professionale aziendale o autonoma nei casi definiti da contratti di acquisto, d'opera o di prestazione di servizi.

1.2 Eventuali diversi termini e condizioni definiti dall'impresa incaricata sono applicabili solo se e nella misura in cui sono espressamente riconosciuti dal committente. Il silenzio del committente rispetto a tali diverse condizioni non costituisce riconoscimento o assenso, nemmeno in caso di contratti futuri.

1.3 Le modifiche apportate al contratto e ogni altra dichiarazione o comunicazione giuridicamente vincolante delle parti relative al rapporto contrattuale devono essere comunicate per iscritto o in una forma che equivalga ad un'attestazione scritta (es. fax, e-mail, ecc.).

2. Ordini, conferma dell'incarico

2.1 Se l'impresa incaricata non accetta l'ordine entro 14 giorni di calendario dal ricevimento, il committente può revocarlo.

2.2 Eventuali variazioni rispetto all'ordine originale devono essere espressamente segnalate al momento dell'accettazione dell'incarico. Tali variazioni diventano parte del contratto solo se espressamente accettate dal committente.

3. Oggetto e ambito della prestazione contrattuale

3.1. Qualora per il godimento del servizio contrattualmente concordato siano necessari documenti quali istruzioni di montaggio, di funzionamento o di manutenzione, l'impresa incaricata è tenuta a consegnarli al committente, anche se ciò non è stato espressamente concordato.

3.2. Se l'impresa incaricata fornisce servizi legati a questioni di sicurezza, deve effettuare la relativa valutazione del rischio. Gli strumenti di lavoro utilizzati e gli impianti da monitorare devono essere previamente sottoposti alle necessarie verifiche. Se vengono manipolate sostanze pericolose, è necessario avere le relative schede di sicurezza durante l'erogazione del servizio.

4. Modifica della prestazione o dell'oggetto della prestazione

In caso di richieste di modifica, il committente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento all'impresa incaricata modifiche ragionevoli riguardanti la prestazione o l'oggetto della prestazione e i servizi

associati. L'impresa incaricata deve esaminare immediatamente e attentamente la richiesta di modifica del committente e informarlo della fattibilità tecnica e degli effetti delle modifiche sul contratto (in termini di scadenze, date, modalità di accettazione e compenso) e presentare immediatamente una proposta di modifica al committente a prezzi equi di mercato. Il committente verificherà la proposta di modifica dell'impresa incaricata. La modifica diventa efficace solo quando il committente accetta la proposta di modifica dell'impresa incaricata. Qualora il committente richieda modifiche di entità tecnicamente e finanziariamente trascurabile per l'impresa incaricata, non sussiste alcun diritto a un adeguamento del prezzo, dei tempi di consegna o di altre condizioni contrattuali.

5. Consegna/trasferimento del rischio/materiale di imballaggio

5.1 Se non diversamente stipulato, le consegne e i servizi dell'impresa incaricata si intendono "Delivered at place" (DAP) al punto di ricevimento concordato (Incoterms 2020 o ultima edizione), imballaggio compreso. La modalità di trasporto è da concordare tra l'impresa incaricata e il committente. L'impresa incaricata deve scaricare e portare l'oggetto della fornitura nel luogo di consegna.

5.2 Secondo gli Incoterms DAP concordati, il rischio viene trasferito in capo al committente al momento della consegna dell'oggetto della fornitura. In deroga a tale disposizione, il rischio per le consegne che comprendono anche l'installazione o il montaggio dell'oggetto della fornitura nonché altri servizi da accettare si trasferisce al momento dell'accettazione.

5.3 Al momento della consegna dell'oggetto della fornitura, l'impresa incaricata deve fornire al committente tutti i documenti (in inglese e nella lingua del luogo di installazione) necessari per il corretto funzionamento dell'oggetto della fornitura e/o elencati nelle rispettive specifiche.

5.4 Nella misura in cui ciò sia tecnicamente e logisticamente possibile nell'ambito delle attività commerciali del committente, il committente si incaricherà dello smaltimento del materiale di imballaggio a spese dell'impresa incaricata. In caso contrario, l'impresa incaricata ritirerà regolarmente a proprie spese l'imballaggio presso il committente e lo smaltirà correttamente.

6. Termini di esecuzione, ritardo

6.1 La tempestività delle consegne viene definita in base al ricevimento nel punto di ricezione concordato; la tempestività delle consegne con installazione/montaggio nonché con servizi da accettare viene definita in base all'accettazione. Le scadenze indicate nelle offerte, negli ordini o nelle conferme d'incarico

si considerano vincolanti, anche se non espressamente specificato.

6.2 In caso di un ritardo prevedibile nella consegna o nel servizio, o se la qualità degli stessi non è conforme al contratto, l'impresa incaricata deve informare immediatamente il committente e attendere istruzioni. Ciò vale anche se l'impresa incaricata non è responsabile del ritardo nella consegna e/o nell'erogazione del servizio. L'accettazione di ritardi nella consegna o nell'erogazione del servizio non comporta la rinuncia a eventuali pretese di risarcimento.

6.3 Se è possibile prevedere che l'impresa incaricata non sarà in grado di rispettare la data prevista per la consegna o l'erogazione del servizio, il committente ha il diritto, indipendentemente dalle altre pretese legali, di rinunciare anticipatamente al servizio e di chiedere un risarcimento.

7. Compenso, fatture e pagamenti

7.1 Tutte le prestazioni che devono essere erogate dall'impresa incaricata e le altre spese associate si considerano effettuate una volta corrisposto il compenso previsto.

7.2 Le spese di viaggio saranno rimborsate solo nella misura in cui ciò sia stato concordato e previa corretta contabilizzazione e presentazione di copie delle ricevute.

7.3 Se non diversamente pattuito, i pagamenti vengono effettuati al netto dopo 30 giorni di calendario senza detrazione dello sconto. Il termine di pagamento decorre dal momento in cui la consegna o la prestazione è stata integralmente effettuata (o – nel caso di prestazioni d'opera – accettata dal committente) e dalla ricezione da parte del committente della fattura regolarmente emessa. Una fattura è valida solo se vi è indicato il numero d'ordine del committente.

7.4 I pagamenti non comportano che la consegna o i servizi siano riconosciuti dal committente come conformi al contratto.

7.5 L'impresa incaricata è responsabile della corretta applicazione delle imposte previste a tutti i pagamenti effettuati dal committente. Il compenso e l'IVA applicabile saranno versati se e nella misura in cui i servizi dell'impresa incaricata sono soggetti a IVA e solo in presenza di regolare fattura emessa dall'impresa incaricata in conformità con le disposizioni di legge.

8. Ispezione delle merci in entrata, accettazione delle prestazioni d'opera

8.1 Dopo aver ricevuto l'ordine, il committente verifica la corrispondenza con la quantità e il tipo ordinati e se sono presenti danni di trasporto o difetti esternamente visibili. I vizi evidenti devono essere denunciati entro 2 settimane dalla consegna o dall'erogazione del servizio; i vizi occulti devono essere denunciati entro e non oltre 2 settimane dalla scoperta.

8.2 Se, in presenza di articoli difettosi, si rende necessaria un'ispezione della merce in consegna la cui entità supera il livello normale richiesto per la verifica di difetti, qualità o mancata corrispondenza rispetto alle proprietà concordate, l'impresa incaricata si farà carico dei relativi costi.

8.3 Le prestazioni d'opera sono sottoposte a verifica per l'accettazione dopo la fornitura da parte dell'impresa incaricata. L'accettazione presunta è espressamente esclusa, a meno che il committente non abbia utilizzato commercialmente l'opera fornita per più di 14 giorni di calendario per lo scopo previsto.

9. Garanzia

9.1 Il periodo di garanzia è di 36 mesi a partire dal trasferimento del rischio o, qualora siano stati concordati l'installazione e/o il montaggio, dal suo completamento o, se concordato, previa accettazione.

9.2 Per la durata del periodo di garanzia, l'impresa incaricata è responsabile per i vizi materiali e giuridici, e il committente avrà il diritto di scegliere tra una consegna sostitutiva, l'eliminazione dei vizi, un'adeguata riduzione del prezzo o il recesso dal contratto, oltre al risarcimento del danno.

9.3 In casi urgenti, il committente ha il diritto di rimediare ai vizi da lui stesso individuati o di farli sanare da un terzo a spese dell'impresa incaricata previa comunicazione, ma senza la definizione di una scadenza.

9.4 L'impresa incaricata si assume i costi e il rischio della restituzione degli articoli in consegna difettosi.

9.5 In caso di prestazione supplementare, l'impresa incaricata è tenuta a sostenere tutte le spese necessarie ai fini dell'erogazione della stessa, in particolare le spese di trasporto, viaggio, manodopera e materiali, nonché le spese di smontaggio e installazione.

9.6 Le consegne devono essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione degli infortuni e tutela dell'ambiente vigenti in Svizzera, in particolare la Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro). Inoltre, le sostanze pericolose devono essere specificate e la loro conformità deve essere confermata al committente utilizzando l'elenco delle dichiarazioni BSH o in un'altra forma specificata dal committente.

10. Risultati del lavoro, invenzioni, diritti di proprietà intellettuale

10.1 L'impresa incaricata deve assicurare al committente i risultati del lavoro previsti in linea con le seguenti disposizioni.

I risultati del lavoro sono tutti i risultati e le conoscenze, compresi i risultati soggetti a diritti di proprietà intellettuale, ottenuti durante l'erogazione dei servizi dall'impresa incaricata e/o da terzi incaricati dall'impresa,

con particolare riferimento a opere da realizzare, risultati intermedi e/o sottoprodotti, oggetti, concetti, grafici, schizzi, relazioni, documenti, software e relativi codice sorgente.

10.2 L'impresa incaricata si impegna a comunicare tali risultati del lavoro nella forma indicata dal committente per iscritto o in forma elettronica immediatamente dopo che sono stati ottenuti. Nella misura del possibile, i risultati del lavoro diventano di proprietà del committente al momento della loro creazione e nel rispettivo stato di lavorazione. L'impresa incaricata conserverà i risultati per il committente fino alla consegna.

10.3 Al committente spetta altresì il diritto irrevocabile, esclusivo, trasferibile, sublicenziabile, illimitato nel tempo, nel luogo e nel contenuto, di sfruttare i risultati del lavoro in qualsiasi modo o tramite terzi, di riprodurli, di modificarli e, anche in una propria rielaborazione, di renderli accessibili al pubblico, di pubblicarli o utilizzarli. Qualora sia legalmente impossibile concedere tali diritti di proprietà, l'impresa incaricata garantirà che al committente sia concesso un diritto d'uso per iscritto nella misura sopra descritta.

10.4 Tutti i diritti sui risultati del lavoro concessi e ceduti al committente dall'impresa incaricata nell'ambito del contratto concluso tra le parti e i diritti da ciò derivanti, ivi compresi gli eventuali diritti patrimoniali, sono regolati tramite il compenso contrattualmente pattuito. Se non diversamente pattuito nei singoli casi di specie, l'impresa incaricata deve assicurarsi che l'autore rinunci al proprio riconoscimento come tale in relazione ai risultati del lavoro.

10.5 L'impresa incaricata non farà valere alcun diritto nei confronti del committente ai sensi della legge sul diritto d'autore. L'impresa incaricata garantisce ciò anche per i suoi dipendenti e per eventuali terzi da lui incaricati.

10.6 L'impresa incaricata garantisce che le forniture e i servizi forniti non sono oggetto di diritti di terzi. In particolare è tenuta a manlevare il committente da pretese di terzi per violazione di diritti di proprietà industriale. A discrezione del committente, l'impresa incaricata potrebbe avere la necessità di acquisire una licenza dal titolare dei diritti di proprietà o ritirare gli articoli in consegna.

11. Software open source

11.1 Il contraente assicura che il suo servizio si avvale solo di un software gratuito e open source, il cui utilizzo è stato preventivamente approvato dal committente.

11.2 Un "software gratuito e open source" ("FOSS") è un software concesso in licenza gratuitamente a qualsiasi utente dal titolare dei diritti con il diritto di modifica e/o distribuzione sulla base di una licenza o altro accordo contrattuale.

11.3 Se l'impresa incaricata utilizza un FOSS autorizzato, è tenuta, fermo restando il suo obbligo di rispettare le condizioni di licenza, a fornire al committente un elenco di tutti i componenti FOSS utilizzati indicando la licenza applicabile, oltre a una copia del testo completo della licenza, le note per i diritti d'autore e gli avvisi sul copyright, provvedendo anche a rendere disponibile il codice sorgente dei componenti FOSS.

12. Responsabilità del produttore

Qualora terzi facciano valere richieste di risarcimento danni o altre pretese nei confronti del committente per violazione di leggi nazionali o estere, in particolare le leggi sulla responsabilità del produttore, imputabili a difetti degli articoli forniti dall'impresa incaricata, l'impresa incaricata dovrà risarcire il committente contro tali pretese di terzi e rimborsare le relative spese sostenute dal committente nella misura in cui la causa del danno asserito rientri nella sua sfera di responsabilità, controllo o organizzazione e sia essa stessa responsabile nei confronti di terzi.

13. Assicurazione aziendale e responsabilità per il prodotto

L'impresa incaricata si impegna a stipulare un'adeguata assicurazione aziendale e sulla responsabilità per il prodotto per tutta la durata del rapporto contrattuale e a mantenerla valida per almeno 5 anni dopo la fine del contratto.

14. Messa a disposizione di documenti, fornitura di materiali

I documenti messi a disposizione dall'impresa incaricata dal committente, nonché i materiali o i componenti forniti, restano di proprietà del committente. Possono essere usati solo per lo scopo previsto. La lavorazione di tali materiali e l'assemblaggio dei componenti vengono eseguiti per conto del committente. Il committente diventa comproprietario dei prodotti fabbricati con i suoi materiali e componenti in relazione al valore dei materiali forniti rispetto al valore dell'intero prodotto, che viene custodito dall'impresa incaricata per il committente. In caso di riduzione di valore o perdite, l'impresa incaricata è tenuta a concedere un risarcimento.

15. Strumenti, stampi, modelli, ecc.

Strumenti, stampi, campioni, modelli, profili, disegni, specifiche di prova, fogli standard, dime di stampa e calibri forniti dal committente, nonché oggetti realizzati in base agli stessi, non possono essere ceduti a terzi senza il consenso del committente,

né utilizzati per scopi diversi da quelli specificati nel contratto. Devono essere messi al riparo dalla vista e al sicuro per evitare usi non autorizzati. Fatti salvi ulteriori diritti, il committente può richiederne la restituzione, in particolare se l'impresa incaricata viola i suddetti obblighi.

16. Riservatezza, restituzione dei documenti

16.1 L'impresa incaricata tratterà in modo confidenziale la conclusione e i risultati del contratto, le transazioni commerciali, nonché le conoscenze e l'esperienza acquisite da e tramite il committente nel corso dell'erogazione dei servizi, così come qualsiasi altra informazione ottenuta dal committente nel corso del rapporto commerciale con terzi non autorizzati, a condizione che e nella misura in cui questi non siano diventati legalmente noti a tutti, vi sia un obbligo di divulgazione legale o ufficiale o il committente abbia accettato la divulgazione in casi particolari. Il contraente utilizzerà queste informazioni solo per gli scopi previsti per l'erogazione della prestazione. Tale obbligo di riservatezza resta valido per un periodo di 3 anni anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

16.2 L'impresa incaricata si impegna a conservare con cura tutti i beni appartenenti al committente o società affiliate, in particolare chiavi, file, dati archiviati elettronicamente e altri documenti relativi all'attività commerciale del committente o delle società affiliate, per evitare che possano accedervi terzi non autorizzati. Tutti i documenti devono essere consegnati al committente in qualsiasi momento su sua richiesta, al più tardi alla cessazione del rapporto contrattuale, oppure distrutti.

17. Protezione dei dati, sicurezza delle informazioni

17.1 L'impresa incaricata adotterà misure idonee al backup dei dati e alla protezione dei propri sistemi informatici da malware (virus, worm, trojan) e dall'accesso di terzi non autorizzati, al fine di proteggere adeguatamente le informazioni ricevute dal committente e i risultati per loro realizzati da perdita, modifica, divulgazione o accesso da parte di soggetti terzi non autorizzati.

17.2 Qualora l'impresa incaricata riceva l'accesso a dati personali durante la fornitura del servizio, sarà tenuta a osservare le disposizioni di legge sulla protezione dei dati e consentirà al committente di informarsi sul rispetto di queste ultime. In particolare, il contraente concluderà con il committente o con terzi gli opportuni accordi sulla protezione dei dati previsti dalla legge. Conseguentemente, il contraente obbligherà i suoi dipendenti a osservare le disposizioni di legge relative alla protezione dei dati.

17.3 L'impresa incaricata imporrà un obbligo corrispondente alle Sezioni 16 e 17 ai soggetti terzi di cui si avvale per l'erogazione dei servizi e ne darà prova al committente su richiesta.

18. Importazione in Svizzera

Le imprese straniere incaricate sono tenute a fornire tempestivamente al committente tutti i documenti richiesti per lo sdoganamento necessario per poter importare in Svizzera, ad esempio indicazioni di origine, dichiarazioni del fornitore, ecc. Su richiesta del committente, l'impresa straniera incaricata è tenuta a fornire tutti gli altri dati relativi al commercio estero sugli articoli da consegnare e sui loro componenti e, immediatamente (prima della consegna dei prodotti in questione), a informare il committente di tutte le modifiche dei dati di cui sopra.

19. Responsabilità sociale d'impresa

L'impresa incaricata si impegna a rispettare le leggi vigenti in base ai sistemi legali applicabili, a non tollerare alcuna forma di corruzione e concussione, a rispettare i diritti fondamentali dei dipendenti e il divieto di lavoro minorile e forzato. Si assumerà inoltre la responsabilità di garantire la salute e della sicurezza dei suoi dipendenti sul lavoro, assicurerà una retribuzione e un orario di lavoro equi, osserverà le leggi sulla tutela dell'ambiente e promuoverà e richiederà il rispetto di questi principi da parte dei suoi appaltatori nel miglior modo possibile.

20. Ricambi

L'impresa incaricata si impegna a consegnare i pezzi di ricambio al committente a prezzi equi di mercato per la vita utile media del rispettivo articolo, per almeno 7 anni dopo l'ultima consegna avvenuta. La consegna di tali pezzi di ricambio è inoltre soggetta alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali.

21. Forza maggiore

Forza maggiore, disservizi operativi non imputabili al committente, disordini e altri eventi inevitabili danno diritto al committente - fatti salvi gli altri suoi diritti - di recedere in tutto o in parte dal contratto se gli eventi in questione si protraggono per più di 4 settimane e il committente ne dà immediata comunicazione all'impresa incaricata.

22. Cessione, incarico a terzi da parte dell'impresa incaricata

22.1. L'impresa incaricata ha il diritto di cedere i crediti e altri diritti solo previo consenso del committente.

22.2. A meno che non sia stato concordato un servizio personale, l'impresa incaricata può avvalersi di terzi per fornire la prestazione. Tale disposizione non è applicabile se sussiste un motivo rilevante per l'esclusione di terzi. Un motivo rilevante sussiste in particolare se i terzi a cui ricorre l'impresa incaricata non sono in possesso delle qualifiche e dell'esperienza professionale necessarie per adempiere al contratto o se i requisiti di protezione dei dati in caso di appalto a terzi non sono soddisfatti.

23. Foro competente, legge applicabile

23.1 Il foro competente esclusivo è CH-8953 Dietikon, Svizzera. Tuttavia, il committente ha anche la facoltà di appellarsi a ogni altro tribunale competente.

23.2 Il rapporto contrattuale è soggetto esclusivamente al diritto svizzero, con l'esclusione del conflitto di leggi e della Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (CISG).